

■ GENERALITÀ

Il modello **750/K** va utilizzato per dichiarare il patrimonio netto su cui applicare l'imposta istituita, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

Si ricorda che l'art. 1 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 settembre 1994, n. 656 ha prorogato l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese fino alla riforma del sistema fiscale e, comunque, non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1995.

Detto modello deve essere presentato unitamente al Mod. 750 fondamentale e va presentato anche se l'imposta non è dovuta, in quanto di ammontare inferiore a lire 100.000.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.M. 7 gennaio 1993 decreto di attuazione, l'imposta sul patrimonio non si applica nei confronti delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che svolgono esclusivamente attività agricola nei limiti di cui all'art. 29, comma 2, del Tuir.

Per il versamento dell'acconto dovuto, vedere in appendice la voce **acconto patrimoniale**.

Il modello si compone di tre Sezioni.

■ SEZIONE I

La **Sezione I** va compilata dalle società sopra menzionate tenute, non per effetto di opzione, al regime di contabilità ordinaria, per le quali l'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 394, deve essere applicata sul patrimonio netto, così come risulta dal bilancio, diminuito dell'utile dell'esercizio.

Nei righi da **K1** a **K4** vanno indicati gli ammontari delle voci ivi previste.

Relativamente al rigo **K3**, al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi tra le poste del patrimonio netto, occorre avere riguardo alla natura degli stessi, nel senso che essi vanno ricompresi allorché non sono destinati alla copertura di specifici oneri o passività ovvero non costituiscono poste rettificative dell'attivo.

Il rigo **K8** va compilato dai soggetti che, alla fine dell'esercizio con riferimento al quale è dovuta l'imposta, possiedono da almeno tre mesi direttamente o indirettamente, e cioè tramite soggetti non residenti, azioni, titoli simili o quote di partecipazione in società o enti soggetti anch'essi alla stessa imposta.

A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sottoscritte, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e nei limiti del diritto medesimo, nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, ma in relazione ad azioni possedute da almeno tre mesi alla fine dell'esercizio stesso.

Per i suddetti soggetti, il comma 4 dell'art. 1 del citato D.L. n. 394 del 1992, stabilisce che il patrimonio netto deve essere diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società o ente partecipato, direttamente o indirettamente tramite soggetto non residente.

Pertanto, in tale ipotesi, l'importo di rigo **K7** deve essere diminuito del minor importo tra il valore contabile delle azioni, titoli similari o quote posseduti e quello corrispondente alla percentuale di possesso diretto e indiretto, applicata al patrimonio netto, della società o ente partecipato — direttamente, ovvero indiret-

tamente tramite soggetto non residente — risultante dall'ultimo bilancio.

Nel rigo **K10** va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5 per mille dell'importo di cui al rigo **K7** ovvero di cui al rigo **K9**, nel caso di possesso di partecipazioni come sopra specificato.

In quest'ultimo caso, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge n. 394, non può comunque essere inferiore all'1 per mille del patrimonio netto indicato nel rigo **K7** senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Qualora l'impresa non abbia redatto il bilancio, non avendone l'obbligo, come ad esempio nel caso di fusione o di trasformazione, ovvero non abbia approvato il bilancio, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, per la determinazione del patrimonio netto da assumere ai fini del calcolo dell'imposta patrimoniale, occorre far riferimento agli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta.

■ SEZIONE II

La **sezione II** va compilata dai soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, ovvero, al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, per le quali, sulla base di quanto stabilito all'art. 2 del DL n. 394, l'aliquota del 7,5 per mille, si applica sulla somma:

- del valore delle rimanenze finali di cui agli artt. 59 e 60 del Tuir, — da indicare nel rigo **K11** — determinato ai sensi delle norme medesime;
- del costo complessivo dei beni ammortizzabili (materiali e immateriali) determinato con i criteri di cui all'art. 76 dello stesso Tuir, al netto dei relativi ammortamenti fiscalmente riconosciuti effettuato ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, riportato nel rigo **K12**.

I suddetti soggetti, se tenuti al regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione, possono, tuttavia, determinare l'imposta assumendo come base imponibile, il patrimonio netto, a condizione che ne sia stata data comunicazione nella dichiarazione dei redditi, barrando l'apposita casella nel riquadro posto nell'ultima facciata del modello 750/A. In tal caso devono utilizzare la sezione I del presente modello.

In proposito, si ricorda che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 394, l'esercizio della facoltà di determinare l'imposta sulla base del patrimonio netto comporta l'obbligo di applicare tale criterio anche per i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della tenuta dalla contabilità ordinaria.

■ SEZIONE III

Nella **Sezione III** vanno indicati gli estremi di versamento dell'imposta.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo **K10** o di rigo **K14** non supera l'importo di lire centomila.

L'imposta dovuta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del D.L. 394, deve essere versata con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la riscossione delle imposte sui redditi tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto, i suddetti soggetti devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o all'Amministrazione postale o mediante versamento diretto al concessionario della riscossione.

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega come approvata con decreto ministeriale 9 maggio 1991, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti, utilizzando il seguente codice di pagamento:

codice 33 - imposta sul patrimonio netto delle imprese Società di persone.

Per i versamenti all'Amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta mod. 8, fermo restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale mod. 11.

In entrambi i casi occorre fare riferimento al seguente codice - tributo gruppo:

codice 3430 Gruppo 65 - imposta sul patrimonio netto delle imprese Società di persone.

Il periodo di riferimento da riportare nella distinta (mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (mod. 11) nella forma AA.AA. o nel modello di delega è l'anno per il quale si versa l'imposta.

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento dell'imposta entro il termine del 31 maggio, comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6 per cento annuo sulle somme non versate (con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata) e della soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate.

Per effetto dell'art. 6, comma 3, del D.L. 4 febbraio 1994, n. 90, non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50 per cento se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3 per cento.

Si fa, altresì, presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, fa rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 46 e seguenti del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.M. di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi, sono inferiori a quelli accertati.